

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE  
DELL'IMPOSTA REGIONALE DI TRASCRIZIONE (I.R.T.) PER GLI ANNI 2010  
- 2011 - 2012 - 2013 - 2014

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, in seguito denominata "Regione", con sede ad Aosta, Piazza Deffeyes, 1 (C.F. 80002270074), rappresentata dalla Dott.ssa Luigina Borney nata ad Aosta il 13/07/1966 e come tale abilitato ad impegnarla validamente in virtù del decreto di delega del Presidente della Giunta regionale, n. 396 in data 1° settembre 2008, prot. n. 2437/SGT, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 38 del 16/9/2008

E

l'Automobile Club d'Italia con sede a Roma in via Marsala, 8 (C.F. 00493410583 e P.I. 00907501001), nella persona del Direttore Centrale Servizi delegati ACI, dott. Vincenzo Pensa, nato a Roma il 10 febbraio 1961, autorizzato alla firma giusta delibera del Comitato esecutivo ACI del 16 dicembre 2009

**PREMESSO:**

- che il Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, art. 56, attribuisce alle Province la facoltà di istituire l'Imposta Provinciale sulle Formalità di Trascrizione, Iscrizione ed Annotazione dei Veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T);
- che l'articolo 10 della legge 26 novembre 1981 n. 690 stabilisce che i tributi provinciali si applicano anche nel territorio della Valle d'Aosta e che le relative entrate sono versate alla Regione;
- che l'articolo 11 del R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436 dispone che presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. è istituito un Pubblico Registro Automobilistico;
- che con regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 recante "Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al Pubblico Registro Automobilistico" e successive modificazioni la Regione aveva disciplinato l'istituzione dell'imposta regionale di trascrizione (IRT);
- che con legge regionale 23 novembre 2009, n. 40 recante "Nuova disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IRT) di veicoli al pubblico registro automobilistico. Abrogazione del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7"



Regione ha approvato, con decorrenza 1° gennaio 2010, la nuova disciplina dell'imposta regionale di trascrizione (IRT) ed ha abrogato il regolamento regionale 7/1998 di cui al punto precedente;

- che l'art. 9 della legge regionale n. 40/2009 prevede che le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'IRT e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso, il ritardato o l'insufficiente versamento sono affidate, con apposita convenzione adottata con deliberazione della Giunta regionale, al concessionario del Pubblico Registro Automobilistico;
- che presso l'Unione delle Province d'Italia (di seguito denominata "U.P.I.") è istituito il tavolo tecnico nazionale per la fiscalità locale;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 3703 del 18 dicembre 2009 è stata approvata il testo della presente convenzione;
- che i principi ispiratori della presente convenzione si rifanno alle leggi e alla prassi amministrativa vigente in materia;
- che le parti si impegnano reciprocamente, nell'interesse del cittadino contribuente, a predisporre tutte le attività necessarie volte alla migliore efficienza ed efficacia possibile del servizio reso ed in particolare:
  - la Regione, al fine di permettere all'A.C.I. l'adeguamento delle procedure organizzative, si impegna a far pervenire tempestivamente le direttive, i documenti, le autorizzazioni e le variazioni tariffarie a ciò necessarie;
  - le parti identificano i soggetti referenti del servizio.

#### RICHIAMATA

la convenzione stipulata tra la Regione e l'A.C.I. (protocollo A.C.I. DSD 302170 dell'8 febbraio 2007 e protocollo in arrivo alla Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 5530/DIR FIN del 19 febbraio 2007), con la quale veniva affidata ad A.C.I. l'attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.R.T. per il periodo 1/1/2007 - 31/12/2009.

#### RITENUTA

la necessità di continuare ad assicurare l'economicità e l'efficienza nella gestione dell'I.R.T. attraverso procedure ed attività che, nel rispetto delle condizioni di particolare autonomia della Regione, garantiscano l'uniformità e l'omogeneità del servizio a livello nazionale.



SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

## PARTE I – PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 – Oggetto

- 1) La presente convenzione regola i rapporti fra la Regione e l'A.C.I. in relazione all'applicazione dell' I.R.T.;
- 2) Sono affidate all'A.C.I. le attività di riscossione, liquidazione, controllo, accertamento, irrogazione delle sanzioni, rimborso, recupero e contabilizzazione dell'I.R.T..

### Articolo 2 – Compenso e tempistiche di riversamento

- 1) Per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, è riconosciuto all'A.C.I. un compenso onnicomprensivo per ogni formalità richiesta soggetta a I.R.T., pari ad euro 4,40, salvo quanto previsto dall'art. 15 (Servizi aggiuntivi).
- 2) La misura del compenso è adeguata annualmente alla variazione percentuale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, determinata dall'ISTAT, rilevato nel mese di settembre dell'anno precedente.
- 3) La variazione percentuale di cui al comma precedente è adeguata nella misura:
  - dello 0% per il primo e secondo anno (2010 e 2011) di vigenza della convenzione;
  - del 75% per il terzo anno (2012) di vigenza della convenzione;
  - del 50% per il quarto anno (2013) di vigenza della convenzione;
  - del 25% per il quinto anno (2014) di vigenza della convenzione.
- 4) Il riversamento delle somme dovute alla Regione, al netto del compenso di cui ai commi precedenti e delle somme eventualmente rimborsate ai contribuenti, deve pervenire alla Tesoreria regionale con "valuta fissa beneficiario" riferita al quinto giorno lavorativo dalla presentazione della formalità.
- 5) Nel caso di versamento oltre i termini previsti dal comma precedente o di mancato rispetto dell'attribuzione della valuta, si applicano gli interessi legali ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del codice civile.



### **Articolo 3 – Contabilizzazione e controllo dei versamenti**

- 1) L'A.C.I. provvede a registrare gli introiti effettuati giornalmente per conto della Regione, verificando che i versamenti, per ogni formalità assoggettata ad I.R.T., corrispondano alle tariffe stabilite dalla Regione e dalla stessa notificate annualmente nel rispetto della normativa vigente.

### **Articolo 4 – Verifiche e controlli**

- 1) La Regione procede, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno, a verifiche in materia di I.R.T. anche presso gli Uffici Provinciali dell'A.C.I. nel rispetto delle esigenze funzionali dello stesso.
- 2) Le verifiche sono verbalizzate a cura della Regione, copia del relativo verbale è consegnata all'Ufficio Provinciale A.C.I.

### **Articolo 5 – Gestione Recuperi I.R.T.**

- 1) L'A.C.I. dopo convalida della formalità, sulla base dell'imposta vigente, svolge l'attività di recupero dell'imposta non versata (omesso o parziale versamento d'imposta, versamento eseguito in ritardo, ravvedimento operoso non perfezionato con il pagamento nella misura dovuta) nonché di eventuali sanzioni ed interessi ad essa collegati.
- 2) Nei casi di recuperi, anche massivi, diversi da quelli di cui all'articolo 1 comma 2, l'attività sarà gestita da A.C.I. su richiesta della Regione secondo modalità e oneri economici da concordare tra le parti.
- 3) L'A.C.I. provvede al recupero tramite "invito al pagamento" che comprende l'imposta non pagata, le sanzioni e gli interessi maturati, assegnando al contribuente un termine per l'effettuazione del pagamento.
- 4) Esperito infruttuosamente quanto previsto al comma precedente, l'A.C.I. provvede alla predisposizione dell'avviso d'accertamento per il recupero dell'imposta e degli interessi, e dell'atto di contestazione per il recupero della sanzione. Tali atti devono essere trasmessi alla Regione entro 60 giorni dalla data di protocollo dell'"invito al pagamento", per il seguito di competenza.



## Articolo 6 – Gestione Rimborsi I.R.T.

- 1) L'A.C.I. effettua l'attività di rimborso dell'imposta, nel caso di versamenti effettuati dal soggetto interessato in eccesso o non dovuti, anche per mezzo di apposita procedura informatica.
- 2) La richiesta di rimborso può essere presentata entro il termine di 5 anni dalla data di presentazione della formalità a qualunque Ufficio Provinciale A.C.I..
- 3) La Regione può verificare lo stato di lavorazione delle richieste e visionarne il contenuto anche tramite procedura informatica, accessibile dal "Portale dei servizi I.P.T.", di cui al successivo art. 12, con ricerca per codice fiscale o targa.
- 4) La richiesta di rimborso deve contenere i seguenti documenti:
  - la nota di trascrizione originaria, debitamente annullata, o copia conforme nei casi previsti, nel caso di formalità presentata, respinta e non più ripresentata.
  - la documentazione comprovante il diritto al rimborso, nel caso di versamenti effettuati in eccesso o in altri eventuali casi.
  - la delega di autorizzazione del soggetto passivo dell'imposta al soggetto che agisce in nome e per conto dello stesso.
- 5) l'Ufficio provinciale A.C.I., acquisita copia dei documenti giustificativi ed accertata la fondatezza della richiesta di rimborso, entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, deve:
  - pagare la somma dovuta, al netto del compenso A.C.I. per la formalità eseguita, comprensiva degli interessi legali come da articolo 1284 del codice civile decorrenti dalla data di pagamento dell'imposta non dovuta;
  - comunicare al richiedente l'esito dell'istruttoria.
- 6) Nel caso in cui la richiesta sia stata presentata, su delega dell'interessato, da uno studio di consulenza automobilistica, la comunicazione deve essere inviata, per conoscenza, anche al soggetto passivo dell'imposta.
- 7) Decorsi 60 giorni dalla data della comunicazione predetta, qualora le somme non siano state riscosse dagli interessati, l'Ufficio provinciale A.C.I. trasmette la relativa documentazione alla Regione.



- 8) Le domande di rimborso che richiedono particolare approfondimento sono trasmesse dall'Ufficio provinciale A.C.I. alla Regione entro 30 giorni dal loro ricevimento, corredate dal proprio parere e dalle copie dei documenti allegati alla richiesta di rimborso, informandone contestualmente il richiedente. La Regione, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della predetta documentazione, decide sulla richiesta di rimborso comunicando al richiedente, al soggetto passivo e all'Ufficio provinciale A.C.I. la decisione assunta e, in caso di accoglimento, autorizza il predetto Ufficio ad effettuare il relativo pagamento.
- 9) L'Ufficio provinciale A.C.I. porta in detrazione, dal primo versamento utile d'imposta a favore della Regione, le somme rimborsate.

#### **Articolo 7 – Rendicontazioni periodiche dei versamenti**

- 1) Entro il giorno 10 di ogni mese, l'A.C.I. presenta alla Regione il riepilogo, sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio Provinciale A.C.I., dei versamenti relativi al mese precedente, distinto per giorno d'incasso e in cui viene data evidenza dei seguenti elementi informativi:
  - imposta lorda incassata;
  - compenso;
  - rimborsi effettuati (n. formalità e importo);
  - recuperi effettuati (n. formalità e importo);
  - importo riversato;
  - data e valuta dell'importo riversato;
  - sanzioni irrogate;
  - interessi applicati;
  - numero di formalità soggette ad imposta.
- 2) Entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno l'A.C.I. presenta il rendiconto gestionale dei versamenti relativi all'anno precedente, contenente gli stessi dati sopra indicati, suddivisi per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse, sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio Provinciale A.C.I..
- 3) Con riferimento agli adempimenti di cui ai commi precedenti, la Regione ha cura di riscontrare le rendicontazioni periodiche ricevute da A.C.I., mediante apposizione di firma su



una copia delle suddette rendicontazioni, da parte del responsabile del tributo per verificaione e conferma.

### **Articolo 8 – Rendicontazioni periodiche Rimborsi**

1) I rimborsi effettuati dall' A.C.I. sono riepilogati in prospetti mensili ed annuali, contenenti i seguenti dati:

- Nominativo del richiedente della formalità e del soggetto passivo d'imposta;
- Targa, tipo e dati fiscali del veicolo;
- Estremi dell'autorizzazione della Regione (ove prevista);
- Formalità di riferimento (numero progressivo, data e tipologia);
- Ammontare dell'imposta versata;
- Ammontare del rimborso effettuato distinto tra:
  - Imposta
  - Interessi
  - Sanzioni
- Motivazione della richiesta di rimborso;
- Estremi dell'avvenuto rimborso;
- Copia dell'istanza e della quietanza di rimborso.

### **Articolo 9 – Rendicontazioni periodiche Recuperi**

1) I recuperi effettuati dall'A.C.I. sono riepilogati in prospetti mensili ed annuali, contenenti i seguenti dati:

- Nominativo del richiedente della formalità e del soggetto passivo d'imposta;
- Targa, tipo e dati fiscali del veicolo;
- Formalità di riferimento (numero progressivo, data e tipologia);
- Motivazione del recupero;
- Ammontare dell'imposta da recuperare;
- Ammontare del recupero effettuato distinto tra:
  - imposta versata
  - interessi versati
  - sanzioni versate

2) Rendicontazione mensile degli "inviti al pagamento" annullati in quanto le somme richieste si sono rilevate non dovute.



## **Articolo 10 – Trattamento dei dati personali**

- 1) Le parti assicurano che il trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività svolte nella presente convenzione avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali) cui si rinvia integralmente.

## **Articolo 11 – Manuale operativo I.P.T.**

- 1) L'U.P.I., l'A.C.I., con la supervisione del M.E.F. elaborano congiuntamente il Manuale operativo I.P.T. contenente disposizioni di carattere operativo in ordine alla gestione del tributo.

## **PARTE II – SUPPORTO INFORMATIVO**

### **Articolo 12 – Archivi e Portale ACI dei Servizi I.P.T.**

- 1) L'A.C.I. assicura la costante disponibilità dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, così come previsto dall'articolo 56, comma 4, del D.Lgs. n. 446/97.
- 2) L'A.C.I. garantisce alla Regione l'accesso telematico, per chiavi di ricerca sia puntuali sia massive, ad un programma dedicato - il Portale A.C.I. dei Servizi I.P.T. - contenente, fra l'altro, i dati fiscali aggiornati e consolidati inerenti la gestione dell'I.P.T.
- 3) Oltre ai servizi di utilità, tramite il Portale è possibile accedere alle seguenti applicazioni:
  - ◆ Consultazione analitica dati formalità (formalità richieste dal 2008 in poi), con possibilità di utilizzo di varie chiavi di ricerca;
  - ◆ Prospetti contabili entrate/uscite I.P.T. (provvisorio in corso mese, mensile e annuale), di cui all'articolo 7 della presente Convenzione;
  - ◆ Liste (in formato Excel) formalità casistiche particolari d'interesse della Regione;
  - ◆ Gestione Rimborsi I.P.T. (relativi a formalità richieste dal 2008 in poi);
  - ◆ Data Mart I.P.T., Formalità e Circolante.
- 4) L'accesso al Portale A.C.I. dei Servizi I.P.T. da parte della Regione e la relativa estrapolazione dei dati di cui al presente articolo, è subordinata alla preventiva acquisizione di appositi "username" e "password" secondo le modalità operative previste da A.C.I.



- 5) L'A.C.I. si impegna inoltre a fornire a titolo gratuito corsi di formazione alla Regione richiedente, sulle modalità d'uso degli applicativi forniti da A.C.I.. Le parti concordano tempi e modalità di effettuazione.
- 6) Le informazioni da acquisire, con possibilità di effettuare qualsiasi tipo di estrapolazione dal "database" su file compatibile con il pacchetto degli applicativi tipo Microsoft Office sono almeno le seguenti:
- Numero progressivo della formalità;
  - Data dell'operazione;
  - Veicolo: nuovo/usato;
  - Targa, tipo e dati fiscali del veicolo;
  - Tipologia delle agevolazioni;
  - Tipologia delle esenzioni;
  - Tipologia del veicolo come individuato dall'articolo 54 del codice della strada;
  - Destinazione del veicolo come dagli articoli da 82 a 85 del codice della strada;
  - Generalità e dati fiscali del soggetto passivo dell'imposta;
  - Generalità del richiedente la formalità;
  - Generalità del venditore;
  - Per le prime immatricolazioni, data dell'emissione della carta di circolazione; per gli altri casi, data dell'atto;
  - Tipo di formalità eseguita;
  - Ammontare dell'imposta applicata;
  - Ammontare delle eventuali sanzioni ed interessi;
  - Ammontare del compenso spettante all'A.C.I..
- 7) I dati saranno resi disponibili entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della formalità.
- 8) Entro il 31 gennaio di ogni annualità, per la durata della presente convenzione, l'A.C.I., previa richiesta della Regione da inviare all'A.C.I. – Direzione Servizi Delegati – entro il 30 novembre dell'anno precedente, fornirà su supporto magnetico, con relativo tracciato record per la lettura, i dati completi indicati nel precedente comma 6, relativi all'anno precedente, contenenti tutte le informazioni relative alle formalità assoggettabili ad I.P.T.



- 9) Il tracciato di cui al precedente comma 8 deve essere predisposto secondo specifiche tecniche tali da consentire interpretazione dei dati da parte dei comuni software di automazione d'ufficio presenti sul mercato e comunque almeno in formato ASCII e/o CSV.

### **Articolo 13 – Procedure informatiche**

- 1) Al fine di eseguire i servizi previsti nella presente Convenzione, A.C.I. utilizzerà programmi applicativi (software), attuali e futuri, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà A.C.I. tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la resa dei servizi.
- 2) Eventuali programmi di proprietà dell'A.C.I. che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Regione, di suoi enti o intermediari dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata della presente Convenzione.
- 3) La Regione non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in licenza d'uso.
- 4) L'A.C.I. si impegna a sviluppare le modifiche software necessarie a rendere conformi le esistenti procedure di gestione dell'I.P.T. alle disposizioni di cui alla presente convenzione entro il 30 Giugno 2010.

### **Articolo 14 – Proprietà e pubblicità dell'archivio I.P.T.**

- 1) I dati fiscali I.P.T. contenuti nei programmi (archivio dei dati I.P.T.) sono di esclusiva proprietà dell'ente impositore (Regione); nessun uso diretto degli importi I.P.T. o rielaborazioni degli stessi può essere fatto da A.C.I. senza preventiva autorizzazione esplicita della Regione.
- 2) Le disposizioni di cui al comma precedente non si applica per le elaborazioni di dati in forma aggregata e per quelle effettuate da A.C.I. per propri fini istituzionali o su richiesta di organismi pubblici.



### PARTE III – SERVIZI AGGIUNTIVI

#### Articolo 15 – Servizi Aggiuntivi

- 1) Per quanto non disciplinato nella presente convenzione, su richiesta della Regione e con separata determinazione dei costi relativi, l'A.C.I. potrà erogare servizi ulteriori da quelli contenuti nella presente convenzione quali ad esempio:
  - Studio di possibili fenomeni di elusione ed evasione fiscale e loro contrasto,
  - Monitoraggio delle entrate provinciali derivanti dalla R.C. Auto,
  - Attività di controllo sull'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

### PARTE IV – NORME D'ATTUAZIONE

#### Articolo 16 – Clausole di Garanzia e Risoluzione del contratto

- 1) Nel caso di mancata attivazione da parte di A.C.I. relativamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione invia apposita comunicazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ufficio Provinciale A.C.I. di riferimento, invitando l'A.C.I. ad avviare le procedure di recupero inerenti le attività di cui sopra. Nel caso in cui l'A.C.I. non provveda all'adempimento richiesto entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione anzidetta, o non presenti controdeduzioni entro lo stesso termine, dovrà versare alla Regione l'importo della somma non riscossa maggiorato degli interessi legali calcolati dal giorno in cui sono divenuti esigibili (articolo 2033 Codice Civile).
- 2) Nel caso di inadempimenti da parte dei contraenti si applicheranno le norme previste dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile, relative alla risoluzione del contratto.

#### Articolo 17 – Rinvio

- 1) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme e ai regolamenti vigenti in materia e per quanto compatibile al Codice Civile.

#### Articolo 18 – Domicilio delle parti e foro competente

- 1) Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in premessa.
- 2) Per qualunque controversia inerente la presente convenzione, le parti dichiarano la competenza esclusiva del foro di Aosta



**Articolo 19 – Durata della convenzione**


- 1) La presente convenzione ha durata quinquennale con decorrenza dal primo gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2014.
- 2) Alle parti è data facoltà di recedere annualmente dalla presente convenzione, previa espressa manifestazione di volontà comunicata con preavviso entro il 30 giugno dell'anno precedente.

La presente convenzione è redatta in 2 esemplari.

Letto, approvato e sottoscritto.


Aosta,

**AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**  
Direzione Centrale Servizi Delegati  
Il Dirigente Generale  
(Vincenzo Pensa)



Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta

Il Direttore della  
Direzione finanze e tributi  
Luigina BORNEY



Per l'Automobile Club d'Italia  
Il Direttore centrale servizi delegati ACI  
Vincenzo PENSA

---

